

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo “SAN MICHELE” di Caltanissetta e Pietraperzia sul Progetto di Fusione ex art. 2501-quinquies del Codice Civile.

Signori Soci,

sarete convocati in Assemblea straordinaria per deliberare in merito al Progetto di fusione per incorporazione della Banca di Credito Cooperativo San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia nella B.C.C. “G. Toniolo” di San Cataldo.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo” di San Cataldo, d’intesa con gli Organi sociali Banca di Credito Cooperativo San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia, ai sensi dell’art. 2501 - quinquies Codice Civile, ha redatto la presente Relazione al Progetto di fusione predisposto a norma dell’art. 2501 - ter Codice Civile e autorizzato dalla Banca Centrale Europea con provvedimento numero ECB-SSM-2022-ITICC-56 del 12 agosto 2022 e provvedimento numero ECB-SSM-2022-ITICC-57 del 12 agosto 2022 con cui sono state autorizzate le conseguenti modifiche statutarie

Gli amministratori, con la presente relazione, redatta a norma dell’art. 2501 – quinquies Codice Civile intendono illustrare, giustificare e motivare sotto il profilo giuridico, economico nonché strategico il progetto di fusione, indicando i criteri di determinazione del rapporto di cambio delle azioni nella misura indicata nel progetto.

Aspetti giuridici dell’operazione

L’aggregazione tra la Banca di Credito Cooperativo San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia e la B.C.C. “G. Toniolo” di San Cataldo sarà realizzata mediante incorporazione della prima nella B.C.C. G. Toniolo di San Cataldo.

All’operazione sono applicabili le disposizioni degli articoli da 2501 a 2505 – quater del Codice Civile.

L’incorporante, a decorrere dalla data di efficacia giuridica dell’atto, succederà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e negli impegni facenti capo alle società incorporate.

Ai sensi dell’articolo 57, ultimo comma, del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993), per effetto della fusione, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore delle società partecipanti alla fusione, conserveranno la loro validità ed il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione a favore della società Incorporante.

Ai fini civilistici, la fusione avrà decorrenza, ai sensi dell’art. 2504-bis secondo comma del codice civile, a partire dall’ultima delle iscrizioni nei registri delle imprese dell’atto di fusione, ovvero dall’eventuale data successiva stabilita nell’atto di fusione.

Aspetti economici e contabili dell’operazione

Per quanto riguarda gli aspetti contabili, come è noto la Banca di Credito Cooperativo San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia (società incorporata) e la B.C.C. “G. Toniolo” di San Cataldo (società incorporante) hanno adottato a partire dall’esercizio 2006 i principi contabili internazionali IAS/IFRS per la predisposizione dei propri bilanci.

Come sopra specificato, con riferimento a quanto previsto dall’art. 2501 – ter, comma 1, n. 6 del Codice Civile, le operazioni effettuate dalla società Incorporata – Banca di Credito Cooperativo San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia - saranno imputate al bilancio dell’incorporante, Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo” di San Cataldo (Caltanissetta) - Società Cooperativa, a decorrere dal 1° ottobre 2022. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali della fusione.

Trattandosi di due Banche di credito Cooperativo affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, il trattamento contabile applicabile alla presente operazione di fusione è quello proprio di un’aggregazione aziendale di entità sotto comune controllo (*business combination under common control – BCUCC -*), ovvero di un’aggregazione in cui tutte le entità o le attività aziendali partecipanti sono controllate dalla stessa parte o parti sia prima sia dopo l’aggregazione e nella quale tale controllo non è transitorio.



Detta operazione di BCUCC è esclusa dall'ambito di obbligatoria applicazione del Principio contabile Internazionale IFRS 3. Conseguentemente, si ritiene corretto applicare al caso in specie, trattandosi di fusione di due società appartenenti allo stesso gruppo di controllo e non legate da un rapporto partecipativo diretto, **il principio della continuità dei valori**. In tale contesto, nel bilancio separato della società risultante dalla fusione, i valori delle attività e delle passività della banca incorporata sono riflessi ai valori di libro che avevano nella contabilità aziendale prima dell'operazione e l'inclusione dei costi e dei ricavi della banca incorporata decorre dalla data di efficacia della fusione.

Aspetti tributari dell'operazione

L'operazione di fusione è fiscalmente "neutra" agli effetti dell'imposizione diretta. Infatti, ai sensi dell'art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. n. 917/86, la fusione non determina il realizzo di proventi o di perdite fiscalmente rilevanti da parte dei soggetti coinvolti (Incorporata, Incorporante ed anche azionisti). In particolare, in capo alla Banca incorporata il trasferimento del suo patrimonio all'incorporante non darà luogo al realizzo dei plusvalori o minusvalori latenti nelle attività e passività.

Aspetti strategici

La Fusione interessa due Banche di Credito Cooperativo che condividono gli stessi valori, principi ispiratori ed obiettivi strategici e che hanno deciso di integrarsi al fine di supportare al meglio l'economia del territorio e di sviluppare ulteriormente la qualità del servizio verso i propri soci e clienti. Si tratta di istituti di credito che operano su di un territorio attiguo che presenta limitate sovrapposizioni e che annovera clientela e soci per alcuni aspetti complementari.

La due Banche di Credito Cooperativo sono portatrici di un patrimonio di storia, di cultura bancaria e di esperienza rilevanti per l'area nella quale sono insediate ed operano. La nuova Banca nasce dal desiderio di trarre forti sinergie da ognuna B.C.C. che le consentiranno di affrontare:

- un mercato finanziario che è e sarà molto più competitivo e sfidante;
- le nuove opportunità offerte dall'innovazione tecnologica;
- le nuove normative, in particolare quelle secondarie emanate dalla capogruppo, ad alto impatto organizzativo.

In tal senso, le ragioni economiche/organizzative che hanno indotto il Consiglio di Amministrazione ad elaborare il progetto di fusione si collocano tra l'altro:

- nella creazione di una B.C.C. di riferimento nel territorio che, anche in futuro, possa rappresentare un intermediario creditizio efficiente, potenzialmente aggregante per future operazioni nell'ambito del Gruppo bancario Cooperativo Iccrea;
- nella possibilità di generare significative economie nella struttura dei costi;
- nella valorizzazione delle best practices interne al fine di incrementare l'efficacia della rete commerciale;
- nella ottimizzazione della zona di competenza territoriale e accelerazione dei progetti di espansione;
- nella creazione di maggiori opportunità di sfruttare le sinergie interne al Gruppo.

La maggiore dimensione, nell'attuale contesto competitivo e regolamentare, pur rimanendo circoscritta in un preciso ambito territoriale, rappresenta un elemento essenziale per continuare a generare valore, grazie ad economie di scala e di scopo, tali da consentire una maggiore produttività e destinare maggiori risorse allo sviluppo commerciale.


Modifiche statutarie

Statuto della Banca incorporante post Fusione

Dal momento che si produrranno gli effetti civili della Fusione, la Banca incorporante sarà regolata dalle norme dello Statuto, il cui testo viene allegato al presente documento (allegato A) quale parte integrante e sostanziale del progetto di fusione.

Accordi istituzionali intercorsi tra i Consigli di Amministrazione delle Banche partecipanti alla fusione

I Consigli di Amministrazione delle Banche partecipanti alla Fusione hanno assunto i seguenti accordi in ordine alle cariche sociali. Lo Statuto della B.C.C. "G. Toniolo" di San Cataldo conterrà, infatti, una norma transitoria all'art. 51 atta a disciplinare la composizione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Comitato Esecutivo sia per il mandato in corso al momento della decorrenza giuridica della presente fusione, sia per i due immediatamente successivi, con scadenza prevista in occasione



dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2028, che riprende, integrandole, le disposizioni della omologa norma transitoria che regola gli effetti della fusione per incorporazione, perfezionata nel 2020, delle B.C.C. S. Giuseppe di Mussomeli, Don Stella di Resuttano e San Biagio Platani nella B.C.C. "G. Toniolo".

Per il mandato in corso al momento dell'efficacia della fusione (in scadenza con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022), il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Banca incorporante passa da 11 a 13. Il Consiglio sarà integrato con due componenti espressione della B.C.C. San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia che saranno designati dall'Assemblea della predetta banca che approva il progetto di fusione ed eletti dall'analogha Assemblea della banca incorporante.

Per i due mandati successivi al mandato in corso al momento di efficacia della fusione (in scadenza rispettivamente con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025 e dell'esercizio 2028), il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Banca incorporante sarà pari a 13. In caso di elezione dell'intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale:

- due amministratori ed un sindaco effettivo sono eletti in assemblea dai soci iscritti al momento di efficacia della fusione nel libro dei soci della ex B.C.C. San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia;
- un amministratore è eletto in assemblea dai soci iscritti nel libro dei soci della ex B.C.C. San Giuseppe di Mussomeli;
- un amministratore è eletto in assemblea dai soci iscritti nel libro dei soci della ex B.C.C. Don Stella di Resuttano;
- un amministratore è eletto in assemblea dai soci iscritti nel libro dei soci della ex B.C.C. San Biagio Platani;
- il Presidente, il Vice Presidente e i restanti sei amministratori sono eletti in assemblea dai rimanenti soci della B.C.C. "G. Toniolo" di San Cataldo diversi da quelli di cui ai precedenti alinea;
- il Presidente del Collegio sindacale, un sindaco effettivo ed i sindaci supplenti sono eletti in assemblea dai soci della B.C.C. "G. Toniolo" di San Cataldo di cui al precedente alinea.
- il numero dei componenti il Comitato Esecutivo della Banca rimane invariato a cinque; di questi, il Presidente dell'organo sarà nominato tra gli amministratori espressi dalla base sociale della B.C.C. "G. Toniolo" di San Cataldo.

I criteri di provenienza degli amministratori di cui al presente comma si applicano anche in caso di sostituzione di amministratori in corso di mandato. I soci ammessi successivamente alle operazioni di fusione relative alle banche, saranno considerati come riferiti alle compagini sociali delle ex banche in relazione alla sede, residenza od operatività degli stessi nelle zone di competenza originarie di ciascuna banca. La Direzione Generale resterà affidata alla Banca aggregante

Data di riferimento delle situazioni patrimoniali

La Fusione avrà luogo sulla base delle situazioni patrimoniali delle due Banche alla data del 30 giugno 2022 per rispettare la previsione dell'art. 2501-quater, 1° comma, c.c.

Rapporto di cambio delle azioni

Il capitale sociale è rappresentato da azioni sottoscritte dai soci; le Banche partecipanti alla fusione non hanno emesso obbligazioni convertibili in azioni né, conformemente alle previsioni normative, altri strumenti finanziari partecipativi.

Tenendo quindi conto che:

- il capitale sociale della Banca di Credito Cooperativo "G. Toniolo" di San Cataldo è costituito, alla data del 30.06.2022, da n. 35.073 azioni del valore nominale di euro 2,58 ciascuna;
- il capitale sociale della Banca di Credito Cooperativo San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia è costituito, alla data del 30.06.2022, da n. 640 azioni del valore nominale di euro 5,16 ciascuna;

la determinazione del rapporto di cambio delle azioni avviene con le seguenti modalità:



- il capitale sociale della Banca derivante dal processo di fusione sarà composto in via di principio da un numero illimitato di azioni del valore nominale di euro 2,58 soggetto a rivalutazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale;
- ai soci della Banca Incorporante per ogni azione di valore nominale di euro 2,58 verrà conferita n. 1 (una) azione del valore nominale di euro 2,58;
- ai soci della incorporata B.C.C. San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia s.c. per n. 1 (una) azione posseduta saranno assegnate n. 2 (due) azioni della Banca risultante dalla Fusione;
- non sono quindi previsti conguagli in denaro;

Nella determinazione del rapporto di cambio delle azioni ci si attiene tassativamente alle disposizioni contenute negli statuti delle Banche, a norma dei quali:

- le riserve non possono essere distribuite tra i soci durante la vita della Banca (art. 15 dello statuto delle Banche);
- in caso di scioglimento della Banca, la somma che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, viene devoluta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 11, L. 31.1.1992, n. 59), con le modalità previste dalla legge (art. 50 dello statuto della B.C.C. "G. Toniolo" di San Cataldo e art. 51 dello statuto della B.C.C. San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia);
- in caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione della quota sociale viene effettuata per un importo che non può mai essere superiore all'ammontare versato e all'eventuale sovrapprezzo, restando esclusa ogni pretesa sul patrimonio sociale comunque costituito (art. 15 dello statuto delle Banche).

Si evidenzia, inoltre, che la Banca incorporante non possiede, neppure per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, azioni della Banca incorporata, la quale, a sua volta, non possiede, neanche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, azioni della Banca incorporante.

Nella Relazione dell'Esperto sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni redatta ai sensi dell'art. 2501-sexies consegnata alla Banca, il Dott. Giannuzzi Francesco, esperto comune incaricato dalle due Banche, esaminata la documentazione ed indicato il metodo seguito per la determinazione del rapporto di cambio, ha attestato la congruità del rapporto di cambio indicato nel Progetto di Fusione e riportato nel precedente paragrafo.

Esclusione di trattamenti differenziati

Con riferimento ai punti 7) e 8) del primo comma dell'art. 2501-ter cod. civ., si precisa che, non esistendo particolari categorie di soci, resta escluso qualsiasi trattamento differenziato da riservarsi a questi ultimi né vengono previsti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle Banche partecipanti alla Fusione.

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 02/09/2022

Caltanissetta, li 02.09.2022

Banca di Credito Cooperativo San Michele
di Caltanissetta e Pietraperzia
Il Presidente